

TAR LAZIO

Nel giudizio instaurato dal dott. Fabrizio Silvestri avverso la graduatoria del concorso per la riqualificazione per l'accesso all'area C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore, del personale di ruolo della giustizia amministrativa per il passaggio tra le aree funzionali, bandito con decreto del Segretario Generale del Consiglio di Stato in data 24 dicembre 2004 n. 131, in G.U. del 28 dicembre 2004 n. 103, IV serie speciale, con Ordinanza n. 1321/08 del 3 novembre 2008 il T.A.R. per il Lazio con sede in Roma, Sezione prima, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg.ri: Fais Margherita; Napoleoni Germana; Musici Alessandra; Scatizzi Maria Pia; Antonaci Giovanna; Di Nino Ignazio; Martines Stefania; De Longis Daniela; De Angelis Daniela; Argiolas Elisabetta; Di Stefano Loredana; Maso Cristina; Guglielmo Anna; Attiani Maria Rosaria; Massimi Cinzia; Colibazzi Tiziana; Santucci Donatella; Marcato Francesca; Camilli Maria Teresa; Giangiacomo Tiziana; Panico Antonella; Sistelli Marilena; Patrizi Patrizio; Boccaccio Nella; Saladini Annamaria; Petrini Marisa; Tanzini Paola; Fracassi Daniela; Lo Castro Cristina; Tarsia Mariagabriella; De Bonis Fabio; Savelli Roberto; Colica Maurizio; Riaca Andrea; Carnabuci Rosario Giorgio; Lepri Antonella; Vitale Loredana; Giglio Cinzia; Santomauro Francesca; Paone Elena; Negro Gaetano; Giangrossi Maria Rosaria; Ferone Alberto; Paradiso Daniela; Liberti Grazia Francesca; Fera Silvia; D'Antonio Francesco; Mura Roberto; Manzo Giacomo; Francavilla Raffaella; Priston Isabella; Mavaracchio Beatrice; Castellani Marco; Chiappini Marta; Ramundo Massimo; Matteucci Lucia; Fortinelli Patrizia; Pennacchietti Ivana. Con la riferita ordinanza il TAR ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 16 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, disponendo, in tal caso, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un sunto del ricorso e delle sue conclusioni previa

indicazione dei nominativi dei concorrenti innanzi indicati cui la presente notifica è rivolta. Di seguito il sunto del ricorso proposto dal Silvestri.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

RICORRE Fabrizio Silvestri nato a Napoli il 16 gennaio 1959, rapp. e difeso dall'avv. Antonio Mirra giusta procura a margine del presente atto presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Properzio n. 37, **CONTRO:** il Consiglio di Stato in persona del legale rapp.te p.t.; la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t.; la Commissione del corso/concorso per la riqualificazione per l'accesso all'area C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore, del personale di ruolo della giustizia amministrativa per il passaggio tra le aree funzionali, bandito con decreto del Segretario Generale del Consiglio di Stato in data 24 dicembre 2004 n. 131, in G.U. del 28 dicembre 2004 n. 103, IV serie speciale, in persona del Presidente p.t., tutti dom.ti ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi 12; **e nei confronti di:** Ramundo Massimo, Castellani Marco, Petrini Marisa, Saladini Annamaria, **PER L'ANNULLAMENTO:** della graduatoria generale di merito del corso/concorso per la riqualificazione per l'accesso all'area C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore, del personale di ruolo della giustizia amministrativa per il passaggio tra le aree funzionali, bandito con decreto del Segretario Generale del Consiglio di Stato in data 24 dicembre 2004 n. 131, in G.U. del 28 dicembre 2004 n. 103, IV serie speciale, approvata con decreto del Segretario Generale del Consiglio di Stato n. 150 del 14 dicembre 2006, pubblicata sul sito intranet del Consiglio di stato in data non conosciuta dal ricorrente e dallo stesso conosciuta in data 19 dicembre 2006, nella parte in cui non include tra gli idonei il dott. Fabrizio Silvestri; Della graduatoria dei candidati non idonei adottata con il medesimo provvedimento innanzi indicato, conosciuta in pari data,

nella parte in cui include al 7° posto il dott. Fabrizio Silvestri; Del giudizio valutativo di 18,00 punti, operato dalla Commissione giudicatrice in ragione della prova scritta del ricorrente svolta sul tema dell'accesso agli atti della pubblica amministrazione. **FATTO:** Il dott. Fabrizio Silvestri ha partecipato alla procedura concorsuale indicata in epigrafe, per l'attribuzione di 13 posti nella posizione C1 profilo di collaboratore, pari al 50% dei posti vacanti al 31.12.2003, aumentabili nella misura del 50 % di quelli che si renderanno disponibili a seguito dei passaggi nelle posizioni superiori, c.d. "effetto cascata" dalla qualifica *de qua*. Il bando ha previsto la valutazione di titoli professionali, culturali e di servizio, nonché lo svolgimento di due prove scritte consistenti, la prima nella risoluzione di test a risposta multipla sulle materie oggetto del corso e, la seconda consistente nella stesura di due elaborati sugli argomenti attinenti alle materie del corso (art. 6 del bando). Conformemente agli indicati criteri, il ricorrente ha riportato i seguenti punteggi: a) per i titoli complessivi punti 28,04; b) per la prova sui test punti 30,00; c) per le prove scritte ha riportato punti 21,00 per la prova sul tema a scelta e punti 18,00 per la prova sul tema estratto a sorte, riguardante "l'accesso agli atti della pubblica amministrazione". In conseguenza di tale ultima valutazione corrispondente a 18,00 punti, risultata al di sotto del minimo previsto dal bando per il conseguimento dell'idoneità, fissato in 21,00 punti, il Silvestri non risulta collocato utilmente nella graduatoria degli idonei. In particolare la Commissione giudicatrice travisando il contenuto dell'elaborato ne ha fornito una lettura non conforme alla realtà fattuale e, palesemente deteriore per il candidato. Per tale ragione il ricorrente è costretto ad impugnare il provvedimento valutativo e quelli ad esso connessi e consequenziali chiedendone la riforma per i seguenti motivi in **DIRITTO:** Come indicato innanzi il presente ricorso attiene principalmente al giudizio formulato dalla Commissione in ordine alla prova scritta svolta dal

ricorrente sul tema dell'accesso agli atti della pubblica amministrazione. Per tale aspetto occorre rilevare come il giudizio -formulato in conformità ai criteri di valutazione fissati dalla Commissione, mediante la combinazione tra un valore numerico ed una valutazione di sintesi- risulti viziato da macroscopico errore e non corrisponda ai contenuti esposti dal candidato. Ed invero la Commissione nel valutare incongruamente la prova de qua ha ritenuto di motivare il giudizio nel seguente modo: "Esposizione confusa. Non tratta controinteressato, contenuti tutela giurisdizionale" Orbene, l'esame dell'elaborato evidenzia come, contrariamente a quanto posto dalla commissione a sostegno del proprio giudizio, il candidato, seppur con una grafia non degna certo di un amanuense, abbia invece trattato sia il tema del controinteressato che quello della tutela giurisdizionale. La lettura dell'elaborato in esame, che peraltro non presenta errori grammaticali o di sintassi, mostra come, seppur in maniera sintetica, il candidato abbia trattato i profili dell'argomento della prova che la Commissione ha invece, del tutto erroneamente, ritenuto inesistenti. Né appare sussistere la lamentata confusione nella esposizione degli argomenti che appaiono invece trattati in modo coordinato l'un l'altro. Il Candidato infatti, esposta la ratio legis della legge 241/1990, individua i soggetti aventi diritto e le modalità dell'accesso, proseguendo poi come s'è detto ad illustrare la posizione dei controinteressati ed i rimedi in caso di diniego di accesso, il tutto con la puntuale indicazione delle diverse fonti normative coinvolte nel procedimento. D'altra parte, pur volendo accedere alla legittimità dei giudizi di sintesi formulati dalla Commissione giudicatrice in ragione del punteggio da attribuire ai candidati, nella graduazione dei punteggi e dei giudizi di sintesi vi sono diverse opzioni e cioè: 1) i punteggi da 27 a 30 risultano attribuibili in ragione di: a) esposizione completa e approfondita; b) riferimenti diffusi e puntuali; c) prosa scorrevole; 2) i punteggi da 21 a 26 in

ragione di: a) esposizione degli aspetti fondamentali; b) adeguati riferimenti; c) chiarezza espositiva ed assenza di errori sintattico-grammaticali; 3) i punteggi da 15 a 20 in ragione di: a) omessa o errata esposizione su aspetti fondamentali; b) mera trascrizione dei testi normativi; c) riferimenti insufficienti o erronei; d) errori di sintassi e grammatica. Dalle opzioni previste dalla Commissione si evince agevolmente come il caso di specie non appaia conforme alle fattispecie astrattamente previste dalla Commissione sub 3), risultando invece esposti gli aspetti fondamentali dell'istituto in esame con la opportuna enunciazione dei riferimenti normativi. L'elaborato del dott. Silvestri appare invece ricadere perfettamente sotto la previsione del giudizio di cui al n. 2) avendo esposto gli aspetti fondamentali dell'argomento trattato con tutti i riferimenti normativi.

Alla luce delle su esposte considerazioni appaiono, dunque, sussistere tutti i lamentati profili dell'eccesso di potere da parte della Commissione in primis il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria. Ugualmente deve ritenersi sussistente il denunciato vizio di difetto di motivazione, posto che la formulazione del giudizio in estrema sintesi adottato dalla Commissione, alla luce dell'elaborato, non consente in alcun modo di ricostruire l'iter valutativo operato da questa. D'altronde, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che l'onere di motivazione può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dalla estensione della formula adoperata (che può essere anche estremamente sintetica), la stessa consenta, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso. Tale esigenza, da verificarsi in concreto, è tanto più evidente in presenza di prove, come quella oggetto della

presente controversia, che implicino una elaborazione di concetti e un'analisi critica, giacché, in tale ipotesi, appare obiettivamente difficile, in assenza di un minimo di elementi di correlazione fra la valutazione e l'elaborato, ricostruire l'iter logico che ha guidato la Commissione ad esprimere il proprio giudizio, anche tenuto conto che lo stesso, appartenendo alla sfera di discrezionalità tecnica dell'Organo, è sindacabile dal giudice solo per macroscopica illogicità o altrettanto macroscopico travisamento. (cfr. Cons. Stato Sent. 558/2004 Sez. VI). In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni in fatto e diritto, voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito in accoglimento del presente ricorso disporre, eventualmente anche previa rilettura dell'elaborato da parte della Commissione giudicatrice, l'annullamento degli atti impugnati in parte qua, con ogni ulteriore conseguenza in ordine alle spese di giudizio.

Roma 10 febbraio 2007.

Avv. Antonio Mirra

